


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 maggio 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 6.

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 7.

Abrogazione delle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 13 e 7 maggio 1997, n. 18, recenti modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, in materia di interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 8.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33. Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2000, n. 9.

Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società operaie di mutuo soccorso dell'Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale Pag. 8

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 37.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 Pag. 9

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 6.

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 4 del 26 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con la presente legge la Regione disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con particolare riferimento ai commi 12, 13, 14 dell'art. 28.

2. Le presenti norme si applicano a tutti gli operatori di commercio operanti in Umbria su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 di riforma della disciplina del commercio;

b) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto;

c) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, senza l'uso di posteggi ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto;

d) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;

f) per manifestazione, il complesso delle attività delle fiere e dei mercati;

g) per settori merceologici, il settore alimentare e non alimentare di cui all'art. 5 del decreto;

h) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto;

i) per produttori agricoli, soggetti che esercitano l'attività di vendita in base alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;

j) per mercato si fa riferimento all'art. 27, comma 1, lettera d) del decreto;

k) per fiera si fa riferimento all'art. 27, comma 1, lettera e) del decreto;

l) per autorizzazioni temporanee, le autorizzazioni rilasciate in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, nei limiti dei posteggi appositamente individuati;

m) per autorizzazioni stagionali, le autorizzazioni aventi validità limitata ad un periodo di tempo non inferiore ad un mese né superiore a tre mesi.

Art. 3.

Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

- a) permanenti, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
- b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.

2. I comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno l'ottanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

3. Al fine di consentire, nell'ambito di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, titolo V, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche nonché un'uniformità a livello regionale la giunta regionale può individuare categorie di prodotti al fine della ripartizione merceologica dei posteggi nelle fiere e nei mercati.

4. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.

5. I comuni possono istituire mercati e fiere specializzate nella vendita di prodotti dell'antiquariato, anticherie ed usato, anche con la partecipazione di soggetti diversi dagli operatori su aree pubbliche appartenenti alle categorie degli operatori al dettaglio in sede fissa, degli artigiani regolarmente iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 o dei soggetti autorizzati all'esercizio dei mestieri girovaghi ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S., nonché dei collezionisti e hobbysti nell'ambito del quaranta per cento dei posteggi previsti.

Art. 4.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed al rilascio delle autorizzazioni.

2. L'autorizzazione all'aggiunta di un settore merceologico di cui all'art. 5 del decreto è subordinato alla sola verifica dei requisiti soggettivi.

3. Le autorizzazioni a società di persone sono intestate alle società e non ai singoli.

4. Le autorizzazioni di tipo B possono essere rilasciate:

- a) non più di una per ciascuna persona fisica;
- b) non oltre il numero dei soci per le società di persone.

5. È ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione da parte di altro soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore ed abbia con sé, durante attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, e l'originale dell'autorizzazione. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S.

6. I produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, entro il 31 gennaio di ogni anno, dichiarano ai comuni, nel cui ambito territoriale intendono operare, la volontà di continuare l'attività in essi, nonché la permanenza dei requisiti previsti dalla legge.

7. La vendita di frutta minuta, secca e non, può essere effettuata senza autorizzazione.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5.

Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal comune sede di posteggio. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio. La concessione ha validità decennale e non può essere ceduta se non con l'azienda ed è tacitamente rinnovata alla scadenza per uguale periodo, salvo diversa disposizione del comune, espressa nei provvedimenti di cui all'art. 13.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

- a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto;
- b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

4. Nello stesso mercato non può essere rilasciata più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, a favore dello stesso soggetto, se persona fisica ovvero non più di tre nell'ipotesi di società. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per mercati diversi, anche in comuni diversi, per gli stessi giorni ed orari.

6. L'operatore ha facoltà di vendere tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione, salvo i vincoli merceologici eventualmente disposti e fatte salve le disposizioni relative alla commercializzazione previste da leggi speciali.

7. Il vincolo merceologico dei posteggi può essere disposto per le fiere in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto di eventuali graduatorie pluriennali ai sensi dell'art. 15, commi 6 e 7. Nei posteggi dei mercati o fuori mercato il vincolo merceologico può essere disposto solo nei casi di nuova istituzione di posteggi, riattribuzione del posteggio in seguito a decadenza, rinuncia, scadenza e rinnovo della concessione decennale. I vincoli di carattere merceologico non possono superare, per ciascun anno solare a partire da quello di approvazione della presente legge, il dieci per cento del totale dei posteggi della fiera o mercato.

8. Lo scambio consensuale dei posteggi è sempre ammesso purché gli operatori effettuino la relativa richiesta al comune sede del posteggio il quale provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni nei sessanta giorni successivi. Un nuovo scambio consensuale può essere richiesto solo trascorsi diciotto mesi.

Art. 6.

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, nei mercati, sono presentate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ciascun anno, i comuni trasmettono i bandi alla Regione ai fini della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* entro i trenta giorni successivi.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere spedite ai comuni solo a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi nel *Bollettino ufficiale* della Regione e fino al termine di trenta giorni da essa. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto, il comune provvede ad approvare la graduatoria.

4. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, intesa come numero di volte che l'operatore si è presentato, entro l'orario previsto, in conformità al disposto di cui all'art. 27, comma 1, lettera f) del decreto;

b) eventuali criteri integrativi disposti dal comune;

c) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale.

5. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati, nell'istanza, specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere ed il relativo ordine di preferenza. Il comune, sulla base di tali indicazioni, redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi e assegna gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 5, comma 4.

6. L'operatore che rifiuta l'attribuzione di un posteggio in un mercato, cui avrebbe diritto sulla base della graduatoria non perde l'anzianità di frequenza maturata nel mercato stesso per un periodo di un anno.

7. Qualora il comune sopprima dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili.

8. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi:

a) per produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 nei limiti stabiliti dai comuni;

b) per soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente;

c) fuori dei mercati.

9. Coloro che hanno regolarmente presentata, nei previsti termini, istanza avente priorità ai sensi dei comma 9 dell'art. 24 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, hanno priorità nell'attribuzione delle autorizzazioni di tipo A previste dal decreto n. 114/98, nei limiti di n. 2 posteggi nella regione, tra quelli disponibili.

Art. 7.

Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

1. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione al comune sede del posteggio, del subingresso, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegandovi l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.

2. La comunicazione di cui al comma 1, deve intervenire entro un anno dalla data di stipula dell'atto. In attesa del rilascio del nuovo titolo l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.

3. Nel caso di trasferimento per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, e previa comunicazione al comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In tutti i casi di subingresso i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.

5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro 30 giorni al comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 8, lettera b) l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.

8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

Art. 8.

Autorizzazione di tipo B all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società, sulla base del possesso dei requisiti soggettivi.

2. L'autorizzazione di tipo B riguarda:

a) l'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere, sul territorio nazionale;

b) l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati della regione, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

c) la vendita a domicilio, come definita all'art. 28, comma 4, del decreto.

3. La Regione consente sul proprio territorio l'esercizio del commercio in forma itinerante sulla base di autorizzazioni di tipo B rilasciate dalle altre Regioni.

4. L'autorizzazione di tipo B consente, al di fuori dei posteggi, di effettuare soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I comuni, con riferimento ad aree particolari del proprio territorio, possono ridurre i limiti temporali di permanenza fino a quindici minuti, consentendo in ogni caso la vendita per il tempo necessario a servire i clienti presenti.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni, fissato dal comune stesso.

6. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione al comune di nuova residenza o sede legale che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo annullamento e ritiro del titolo originario, dandone contestuale comunicazione al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorità.

7. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il subentrante invia al proprio comune di residenza la comunicazione di subingresso contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, allegandovi l'autorizzazione originaria e copia del-

l'atto di cessione. Qualora il comune di residenza del subentrante sia diverso da quello del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 7.

Art. 9.

Revoca e sospensione delle autorizzazioni, confisca

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del decreto;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Il comune, avuta notizia del verificarsi di una delle fattispecie di revoca, lo contesta all'interessato fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.

3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto.

4. I comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'art. 29 comma 1, lettera b) del decreto.

5. Le merci confiscate, di valore inferiore al milione, possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 10.

Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche

1. Al fine di garantire un più equilibrato sviluppo del settore commerciale, la giunta regionale può, sulla base degli indirizzi generali programmatici, disporre la contemporanea sospensione del rilascio di autorizzazioni di tipo B da parte dei comuni ovvero limiti massimi annuali al loro rilascio.

2. Per l'ampliamento delle fiere e mercati già esistenti, o l'istituzione di nuovi, i comuni possono incrementare il rapporto tra il numero totale dei posteggi utilizzabili e la superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in sede fissa, nel limite massimo del 15 per cento per ciascun anno solare. Il numero totale dei posteggi utilizzabili è ottenuto moltiplicando il numero di posteggi di ciascuna fiera o mercato per il numero di volte in cui esso si svolge nell'anno e sommando tutti i valori così ottenuti a livello comunale.

Art. 11.

Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere

1. I comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale.

2. La scelta del giorno e della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei comuni contermini.

3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i comuni tengono particolarmente conto:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;

c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;

f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;

g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari, salvo diversa e motivata scelta del comune nei centri storici, a mq. trentadue;

h) della necessità di utilizzare, per i nuovi mercati, aree depollverizzate.

4. I comuni possono istituire fiere o mercati specializzati nel rispetto di quanto previsto al comma 3 e solo previa indagine di mercato circa la capacità del presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, a sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

Art. 12.

Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati

1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;

b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;

c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'art. 6.

3. I comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:

a) sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) trasferimenti di fiere mercati;

c) variazioni di data di svolgimento.

4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, tenuto conto della necessità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.

5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il comune, informati gli operatori in esso presenti con apposito bando, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 4, senza necessità di esperimento della procedura di assegnazione di cui all'art. 6.

6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati i comuni possono stipulare convenzioni con l'azienda di promozione turistica, le pro-loco, le istituzioni pubbliche; i consorzi o le cooperative di operatori su aree pubbliche, le associazioni di categoria,

anche precedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, con esclusione dell'affidamento dei compiti inerenti la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

7. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi, in sede di nuova istituzione o di ampliamento dei posteggi, debbono prevedersi almeno due ulteriori posteggi, non conteggiati nei limiti di cui all'art. 10 comma 2, destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.

Art. 13.

Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche

1. I comuni, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:

- a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;
- b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;
- c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;
- d) alla definizione di eventuali priorità integrative;
- e) alle eventuali determinazioni di cui all'art. 15, comma 6;
- f) alle determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap, associazioni di commercio equo e solidale, produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- g) alla determinazione delle aree o dei periodi o di aree e periodi in cui concedere posteggi alle associazioni sportive, di volontariato o pro-loco per l'esercizio delle attività commerciali o di raccolta fondi in conformità alle leggi che le regolano;
- h) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;
- i) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- j) alla determinazione degli orari di vendita;
- k) alle norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;
- l) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;
- m) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;
- n) alla definizione dei criteri di computo delle presenze;
- o) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;
- p) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'art. 28, comma 17 del decreto.

2. I comuni stabiliscono:

- a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
- b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
- d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
- e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato dai comuni solo in aree previamente determinate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.

4. I comuni, anche mediante accordi intercomunali, sentite le associazioni di categoria provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono individuare, in via generale o in presenza di determinate condizioni, appositi percorsi ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, nonché le distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.

5. La Regione stabilisce norme valevoli per i casi in cui i comuni non ottemperino nei previsti termini agli obblighi di cui al presente articolo e fintantoché non vi abbiano provveduto.

Art. 14.

Osservatorio regionale del commercio

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, nonché di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i comuni trasmettono alla Regione:

- a) i provvedimenti di riordino del settore di cui all'art. 13;
- b) un prospetto riassuntivo annuale contenente il numero ed il tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, sospese, cessate, revocate, trasferite;
- c) un prospetto riassuntivo annuale con la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.

TITOLO IV

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 15.

Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere debbono far pervenire al comune ove le stesse si svolgono almeno sessanta giorni prima della data fissata, o entro il maggior termine disposto dai comuni, istanza di concessione di posteggio per i giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento per il quale fa fede la data di timbro postale.

2. I comuni, decorso il termine per la presentazione delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) altri criteri eventualmente disposti dal comune;
- c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

3. Qualora il comune abbia ripartito i posteggi delle fiere in relazione a categorie merceologiche, gli interessati, nell'istanza, specificano i posteggi per quali intendono concorrere ed il relativo ordine di preferenza. Il comune, sulla base di tali indicazioni, redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.

4. La graduatoria di cui al comma 2 è affissa all'Albo comunale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

5. I comuni possono prevedere che le domande di partecipazione per una stessa fiera o per più fiere siano valide anche per più edizioni consecutive.

6. I comuni possono prevedere che, per una medesima fiera, la graduatoria abbia validità fino ad un massimo di quattro anni consecutivi. In ogni caso le concessioni di posteggio sono valide per i soli giorni di svolgimento di ciascuna edizione.

7. Al fine di incrementare gli scambi economici e culturali, i comuni possono riservare in una fiera alcuni posteggi, in numero non superiore al cinque per cento del totale, ad operatori stranieri sulla base di intese con Istituzioni di altri Paesi che prevedano l'analoga partecipazione di operatori locali in proprie manifestazioni similari. L'individuazione degli operatori locali da inviare all'estero è effettuata dal comune tra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria della fiera locale di cui trattasi, sulla base di criteri concordati con le associazioni di categoria.

Art. 16.

Assegnazione temporanea di posteggi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal comune tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, e, salvo diversa determinazione del comune stesso, indipendentemente dai prodotti trattati.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 8, lettera b) avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e da altre strutture fisse.

4. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, alla data di inizio della fiera, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, salvo diversa disposizione del comune, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che, pur avendo inoltrato regolare istanza di partecipazione, non sono risultati aggiudicatari di posteggi;

b) inserimento degli altri operatori presenti secondo i criteri di cui all'art. 15, comma 3.

Art. 17.

Computo delle presenze

1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni, deve indicare nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.

Art. 18.

Orari del commercio su aree pubbliche

1. I comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) qualora non sussistano particolari esigenze da soddisfare, l'orario delle attività di commercio su aree pubbliche, comprese quelle svolte dai produttori agricoli, deve coincidere con quello dei corrispondenti esercizi al dettaglio;

b) l'orario degli operatori che effettuano anche la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto può essere fissato con riferimento all'orario stabilito per i pubblici esercizi, di cui all'art. 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2. Relativamente al commercio in forma itinerante i comuni possono disporre il divieto di esercizio, per il solo periodo di svolgimento di fiere o mercati, limitatamente alle aree ad essi adiacenti, ovvero in adiacenza a posteggi isolati.

3. I comuni, per motivi di pubblico interesse, sentite le associazioni di categoria provinciali più rappresentative, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono stabilire deroghe ai principi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 19.

Aree private messe a disposizione

1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.

2. Nell'ipotesi di cessione gratuita di cui al comma 1, qualora il cedente richieda una o più concessioni di posteggio e relative autorizzazioni di tipo A, a favore proprio o di terzi, non si fa luogo alla procedura di cui all'art. 6.

3. Il comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneità dell'area e le altre condizioni generali di cui alla presente legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Conversioni delle autorizzazioni

1. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in altrettante autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;

b) i comuni di residenza o sede legale degli operatori della regione convertono le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma itinerante, in altrettante autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto.

2. La conversione dell'autorizzazione comporta l'annotazione sull'atto delle caratteristiche merceologiche di cui all'art. 5, comma 1 del decreto e dei titoli di priorità.

3. I comuni inviano agli operatori comunicazione della conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale, nel termine di novanta giorni.

4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non siano state convertite, conservano la loro validità.

5. I limiti previsti dall'art. 4, comma 4, non si applicano nell'ipotesi di subingresso e di conversione delle autorizzazioni accordate ai sensi della legge 23 marzo 1991, n. 112.

Art. 21.

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, oltre all'immediata ed obbligatoria confisca delle merci e delle attrezzature, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione ovvero fuori territorio.

2. Sono ricompresi nell'ipotesi prevista al comma 1 l'esercizio in Umbria del commercio itinerante da parte di soggetti in possesso di sola autorizzazione di tipo A, rilasciata dal comune di altra regione, l'occupazione di posteggi in mercati per i quali non si possiede autorizzazione, l'esercizio del commercio da parte di rappresentanti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5.

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni chiunque commette violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dai comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, compresi la vendita di prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, il superamento dei limiti massimi di permanenza dell'operatore itinerante nel medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 4, la violazione delle limitazioni in materia di concomitanza con fiere e mercati, di cui agli articoli 13, comma 4 e 18 comma 2.

4. Costituisce violazione dei limiti massimi di permanenza degli itineranti nel medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 4, lo spostamento, a rotazione, di più operatori in più punti concordati, atto ad eludere il divieto.

5. Costituiscono ipotesi di particolare gravità, ai fini dell'applicazione dell'art. 29, comma 3 del decreto:

a) l'attività di vendita abusiva effettuata con l'uso di furgoni, camion e simili;

b) l'attività di vendita abusiva che interessa rilevanti quantitativi di merci o di prodotti agricoli, nei casi di violazione dei limiti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 per la vendita da parte di produttori.

6. La giunta regionale può determinare i valori massimi di quantità ammissibile di prodotti ottenibili per unità territoriale coltivata, tenuto conto del tipo dei prodotti, al fine di rendere più puntuale il controllo di cui alla lettera b) del comma precedente.

7. È punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tremilioni la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di comunicazioni e, in particolare:

a) l'inizio da parte del subentrante dell'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al comune le comunicazioni previste agli art. 7, commi 1 e 3, e art. 8, comma 7;

b) l'omessa comunicazione al comune da parte del titolare di autorizzazione di cambio di residenza nel termine di trenta giorni previsto agli art. 7, comma 6 e art. 8, comma 6;

c) il mancato ritiro da parte dell'operatore del titolo autorizzatorio convertito, nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'art. 20, comma 3;

d) il rifiuto di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione o altro titolo necessario al legittimo esercizio;

e) la mancata denuncia di inizio di attività o la mancata dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 6, da parte del produttore agricolo di cui alla legge n. 59/1963.

8. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del decreto per le ipotesi generali ivi previste, compresa l'assenza di requisiti soggettivi e la vendita abusiva porta a porta, di cui all'art. 19, comma 7 del decreto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 gennaio 2000

BRACALENTE

00R0206

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 7.

Abrogazione delle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 13 e 7 maggio 1997, n. 18, recenti modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, in materia di interventi per la qualificazione l'ampliamento della ricettività nel turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 9 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le leggi regionali 20 giugno 1996, n. 13 e 7 maggio 1997, n. 18, sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 gennaio 2000

BRACALENTE

00R0207

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 8.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33. Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria del 9 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, è così modificata: All'art. 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis) L'acquisto di cui alla lettera c) del comma 1, finalizzato alle opere ivi previste può essere operato mediante acquisizione di aziende ricettive in esercizio o di non meno del sessanta per cento delle partecipazioni al capitale sociale di imprese esercenti attività turistico-ricettive;

1-ter) Nella fattispecie prevista al comma precedente la spesa ritenuta ammissibile è valutata sull'importo minore tra la spesa sostenuta per l'acquisto delle quote societarie e il valore dell'immobile oggetto di intervento».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1994 è così sostituito:

«1. Per le iniziative previste all'art. 2, la Regione concede il concorso sugli interessi, da corrispondere in forma attualizzata, su mutui concessi per importi fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli istituti bancari convenzionati, nella misura dell'ottanta per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro e comunque non superiore a cinque punti».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1994 è aggiunto il seguente periodo:

«Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto».

3. All'art. 3 della legge regionale n. 33/1994 è aggiunto il seguente comma:

«4. Sono ammesse ai benefici della presente legge anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempreché dagli stessi risulti la destinazione di cui all'art. 2».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 gennaio 2000

BRACALENTE

00R208

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2000, n. 9.

Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società operaie di mutuo soccorso dell'Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 9 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Umbria in attuazione dell'art. 12 del proprio statuto riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle società di mutuo soccorso costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 di seguito denominate S.O.M.S.

2. A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare riferimento a quelle in attività da cinquant'anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi e per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.

Art. 2.

Interventi finanziabili

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione concede contributi per agevolare la realizzazione di interventi riguardanti:

a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle S.O.M.S. in cui esse hanno sede e svolgono l'attività sociale;

b) il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi con l'attività sociale, nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario;

c) la ristrutturazione degli immobili o porzioni di essi, concessi in utilizzo sulla base di convezioni pluriennali ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge e per la presentazione delle relative istanze si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 27.

2. Per le opere di cui alla lettera a) dell'art. 2 della presente legge le relative istanze devono essere integrate da copia del progetto di massima e da perizia estimativa da cui sia desumibile il costo complessivo degli interventi da realizzare. Per le opere di cui alla lettera b) dell'art. 2, le istanze devono essere corredate dal preventivo dei costi e della relativa nota di specificazione delle spese. Per le opere di ristrutturazioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 l'istanza di contributo deve essere integrata da perizia estimativa degli interventi da realizzare e da copia della convenzione tra comune e S.O.M.S.

3. Si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'art. 7 del regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 27.

Art. 4.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2 avviene con le seguenti modalità:

a) il 50 per cento alla presentazione della copia del progetto approvato e di copia dell'avvenuta stipula di contratto di esecuzione dei lavori da parte delle S.O.M.S. o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;

b) il 50 per cento a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione nonché della documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

2. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera b) dell'art. 2 è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni e della realizzazione degli impianti.

Art. 5.

Controlli regionali e decadenza dei benefici

1. La giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione degli interventi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.

2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione, la giunta regionale, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale e parziale dei contributi assegnati.

Art. 6.

Iniziative promozionali regionali

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione promuove, previa indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti in Umbria con particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza, le seguenti iniziative:

a) la costituzione e il reperimento della sede di una biblioteca specializzata sulle S.O.M.S., con particolare riferimento a quelle umbre;

b) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle S.O.M.S.;

c) l'organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle S.O.M.S. per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;

d) l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle S.O.M.S., sia per lo studio e l'analisi delle nuove forme di solidarietà, nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle S.O.M.S.;

e) l'assegnazione di borse di studio per giovani laureandi finalizzate allo studio e alla ricerca sulle origini storico-sociali delle S.O.M.S.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo le modalità di cui all'art. 9 del regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 27.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito per l'esercizio finanziario 2000 il capitolo 2875 denominato: «Contributi alle società operaie di mutuo soccorso dell'Umbria S.O.M.S.».

2. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvede alle dotazioni finanziarie sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 gennaio 2000

BRACALENTE

(Omissis).

00R209

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 37.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bolettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 dell'11 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al bilancio annuale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

Tabella "A" -Entrata

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
00120	IRAP (D.LGS. 446 DEL 15.12.97)	- 1.923.900.000.000	-1.923.900.000.000	
00122	ADDIZIONALE IRPEF (D.LGS. 446 DEL 15.12.97)	+ 490.000.000.000	+ 490.000.000.000	
01389	(Nuova Istituzione) CONTRIBUTO DELO STATO PER L'E- MISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGA- ZIONARIO DESTINATO ALLA SOSTI- TUZIONE DI AUTOBUS ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON- CHE' ALL'ACQUISTO DI MEZZI DI TRA- SPORTO DI PER-SONE A TRAZIONE ELETTRICA ECC... AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 194/1998	+ 23.000.000.000	+ 23.000.000.000	
02417	(Nuova Istituzione) ENTRATE DERIVANTI DALLE SPESE AMMINISTRATIVE PER LE PROCEDURE DI NOTIFICA E DI SORVEGLIANZA DELLE SPEDIZIONI TRANSFRONTA- LIERE DI RIFIUTI (ART. 33 REG. 259/93/CEE E ART.3, COMMA 2, DE- CRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIEN- TE N. 370/98)	+ 10.000.000	+ 10.000.000	

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
04101	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI FINALIZZATI AGLI INVESTIMENTI	+ 7.161.717.006	+ 7.161.717.006	
04207	(Nuova Istituzione) PRESTITO QUINDICI. LE A CARICO DELLO STATO PER PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NONCHE' ALL'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE A TRAZIONE ELETTRICA ECC... AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 194/1998	+ 278.884.000.000	+ 278.884.000.000	
05165	(Nuova Istituzione) ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA AI DIPENDENTI REGIONALI A SEGUITO DI ASSISTENZA FISCALE (MOD. 730) - COD. TRIBUTO 3803	+ 0	+ 0	
05166	(Nuova Istituzione) RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF AL PERSONALE REGIONALE DI CUI AL CODICE 3816	+ 0	+ 0	
05167	(Nuova Istituzione) RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF AL PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE MOD. 730, DI CUI AL CODICE 3818	+ 0	+ 0	
05170	(Nuova Istituzione) RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	+ 150.000.000	+ 150.000.000	
TOTALE		- 1.124.694.282.994	- 1.124.694.282.994	

Tabella "B" - Spesa

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
11208	SPESE DI RAPPRESENTANZA	+ 200.000.000	+ 200.000.000	
11210	INTERVENTI PROMOZIONALI IN ITALIA E ALL'ESTERO FINALIZZATI AD UNA MAGGIORE CONOSCENZA DELLA REGIONE LAZIO (L.R. N. 58/1988, ART. 17)	+ 100.000.000	+ 100.000.000	
11212	SPESE E CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI, CELEBRAZIONI, MOSTRE, CONVEGNI E SEMINARI DI INTERESSE REGIONALE E NAZIONALE REALIZZATI DALLA REGIONE E DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	+ 567.500.000	+ 567.500.000	
11214	SPESE PER L'ADESIONE AD ENTI ED ORGANISMI CHE PRESENTINO INTERESSE PER LA REGIONE	+ 200.000.000	+ 200.000.000	
11216	SPESE PER LA STAMPA E I SERVIZI DELL'INFORMAZIONE, DIFFUSIONE DI NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE REGIONALE	+ 1.000.000.000	+ 1.000.000.000	

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
11241	SPESE CONCERNENTI L'OSSERVATORIO SULLE ATTIVITA' DECENTRATE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, CONVENZIONI CON ISTITUTI DI RICERCA NONCHE' INTERVENTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA (L.R. 30/91)	+ 100.000.000	+ 100.000.000	
11242	SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE SULLE POLITICHE COMUNITARIE E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EUROPEI DI CUI ALL'ART. 2, LETT. E) DELLA L.R. 19.2.1985, N. 17 (L.R. N. 18 DEL 19.2.1985)	- 200.000.000	- 200.000.000	
11245	SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE SULLE POLITICHE COMUNITARIE E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EUROPEI DI CUI ALL'ART. 2, LETT. D) DELLA L.R. 17/85 (L.R. 18/85)	- 50.000.000	- 50.000.000	
11247	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LE INIZIATIVE DI CUI ALL'ART. 2, LETT. D) DELLA L.R. 17/85 (L.R. 18/85)	- 50.000.000	- 50.000.000	
11248	CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO RICERCHE E DOTTORATI PER TEMATICHE CONNESSE A TEMI DI INTERESSE REGIONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'UNIONE EUROPEA E ALL'UTILIZZO DEI FONDI COMUNITARI	- 200.000.000	- 200.000.000	
11301	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA)	- 100.000.000	- 100.000.000	
11442	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI E PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE (L.R. 37/87)	+ 126.000.000	+ 126.000.000	EI. 5
11453	SPESE PER INCARICHI DI STUDI E RICERCHE AD ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI (L.R. 22/86)	- 300.000.000	- 300.000.000	
11464	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO E RICERCA DELL'OSSERVATORIO DELLA FINANZA REGIONALE PER LA PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO PERIODICO NONCHE' PER LA CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA ED EVENTUALE INDENNITA' DI MISSIONE AI RELATIVI COMPONENTI (L.R. 84/90)	+ 300.000.000	+ 300.000.000	
11468	(Modifica denominazione) ONERI DERIVANTI DALL'ADESIONE DELLA REGIONE LAZIO ALL'ASSOCIAZIONE DI REGIONI DENOMINATA ITACA	+ 0	+ 0	
11479	SPESE PER L'ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE (L.R. 9.7.1998, N.26)	+ 200.000.000	+ 200.000.000	

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
12101	SOMMINISTRAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO	+ 100.000.000	+ 100.000.000	
12201	CONTRIBUTI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA (ARSIAL) (L.R. 10.1.95, N. 2)	+ 150.000.000	+ 150.000.000	
13102	SPESE PER GLI ONERI CONNESSI CON LA SOPPRESSIONE DEI CONSORZI INTERREGIONALI E REGIONALI DI BONIFICA MONTANA (L.R.N. 4 DEL 1984, L.R. N. 65/1979 E L.R. 8/77)	+ 24.852.560	+ 24.852.560	
13111	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.R. 88/80) - (NUOVO LIMITE D'IMPEGNO)	+ 234.881.000	+ 234.881.000	El. 5
13112	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.R. 88/80) ANNUALITA' IN SCADENZA NELL'ESERCIZIO AFFERENTI IMPEGNI PREGRESSI (SPESA OBBLIGATORIA)	- 99.500.000	- 99.500.000	
13132	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE COMUNITA' MONTANE PER LE SPESE DI GESTIONE (ART. 16 L.R.24/6/1983, N. 47) (PER LA SOLA GESTIONE DEI RESIDUI)	- 800.000.000	- 800.000.000	
13134	CONTRIBUTI SUGLI ONERI DI PERSONALE AL SERVIZIO DI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI, ISTITUITI ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE (L.R. 28/11/77, N. 46 E L.R. 6.10.1997, N. 29)	+ 1.300.000.000	+ 1.300.000.000	
13145	FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DEL LAZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI (L.R. N. 22 DEL 28/2/1985)	+ 200.000.000	+ 200.000.000	
13148	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI COMUNALI DI GESTIONE ASSOCIATA FINALIZZATI AD ESERCITARE I SERVIZI E LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI RIETI (L.R. 7/8/98, N. 34, ART. 9)	- 250.000.000	- 250.000.000	El. 5
13213	(Modifica denominazione) PRIMI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI INDIRIZZI E ALLE DIRETTIVE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE AI SENSI DELLE LL.RR. NN. 4 E 5 DEL 5/3/1997	----	----	

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
14101	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -(SPESA OBBLIGATORIA)	+ 10.000.000.000	+ 10.000.000.000	
14104	ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	- 2.500.000.000	- 2.500.000.000	
14105	RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, ONERI RIFLESSI, PREVIDENZIALI AL PERSONALE GIA' COMANDATO ALLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA)	- 2.000.000.000	- 2.000.000.000	
14106	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	- 6.000.000.000	- 6.000.000.000	
14107	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, ONERI RIFLESSI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE IN ATTO COMANDATO ALLA REGIONE (ASSUNZIONE DI NUOVI ONERI PER IL CORRENTE ESERCIZIO)	- 2.000.000.000	- 2.000.000.000	
14113	COMPETENZE, COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI, AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	- 1.800.000.000	- 1.800.000.000	
14150	FONDO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	+ 500.000.000	+ 500.000.000	
14152	FONDO PER COMPENSARE PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E RESPONSABILITA' (INDENNITA' AREA DIRETTIVA)	+ 3.500.000.000	+ 3.500.000.000	
14153	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	+ 2.500.000.000	+ 2.500.000.000	
14201	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE RELATIVI AL PERSONALE REGIONALE (SPESA OBBLIGATORIA)	+ 3.500.000.000	+ 3.500.000.000	
14202	SPESE PER L'OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE (L.R. 4/9/79, N. 67)(SPESA OBBLIGATORIA)	- 4.700.000.000	- 4.700.000.000	
14325	INTERVENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI REGIONALI IN MATERIA ASSISTENZIALE E DI MEDICINA SOCIALE PREVENTIVA	+ 50.000.000	+ 50.000.000	
15103	PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA NOTTURNA (SPESA OBBLIGATORIA)	+ 1.500.000.000	+ 1.500.000.000	
15204	SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA)	+ 1.000.000.000	+ 1.000.000.000	
15305	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INFORMATICA"	- 2.000.000.000	- 2.000.000.000	
15417	QUOTE DI CAPITALE COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI (SPESE OBBLIGATORIE)	+ 10.000.000.000	+ 10.000.000.000	

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
15427	INTERESSI E SPESE SUI MUTUI E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONTRATTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI (SPESE OBBLIGATORIE)	+ 7.150.000.000	+ 7.150.000.000	
16310	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE (ELENCO N. 1)	- 6.164.936.811	- 6.164.936.811	
16313	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE RELATIVE A RESIDUI PERENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO A CARICO DELLA REGIONE	- 265.000.000	- 265.000.000	El. 5
16316	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE RELATIVE A RESIDUI PERENTI PER SPESE CORRENTI DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI	- 6.362.787.443	- 6.362.787.443	S/A
16319	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE RELATIVE A RESIDUI PERENTI PER SPESE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI	- 2.569.302.482	- 2.569.302.482	S/A
16325	FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA INTEGRAZIONE DELLE PREVISIONI DI CASSA (ART. 19, 2 COMMA, DELLA L.R. 12/4/77, N. 15)	+ 0	- 3.050.000.000	
16451	(Nuova Istituzione) ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA AI DIPENDENTI REGIONALI A SEGUITO DI ASSISTENZA FISCALE (MOD. 730) - COD. TRIBUTO 3803	+ 0	+ 0	
16452	(Nuova Istituzione) RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF AL PERSONALE REGIONALE DI CUI AL CODICE 3816	+ 0	+ 0	
16453	(Nuova Istituzione) RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF AL PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE MOD. 730, DI CUI AL CODICE 3818	+ 0	+ 0	
16460	(Nuova Istituzione) ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE	+ 150.000.000	+ 150.000.000	05170/E
18901	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1994/96 RELATIVO ALL'OBIETTIVO 2 DEL REG. CEE 2052/88 - PRIMA ANNUALITA' (QUOTA A CARICO DEL FERS)	- 399.114.430	- 399.114.430	S/A
18902	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1994/96 RELATIVO ALL'OBIETTIVO 2 DEL REG. CEE 2052/88 (SECONDA ANNUALITA' - QUOTA A CARICO DEL FERS)	- 105.320.582	- 105.320.582	S/A

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
18903	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1994/96 RELATIVO ALL'OBIETTIVO 2 DEL REG. CEE 2052/88 - TERZA ANNUALITA' (QUOTA A CARICO DEL FERS)	- 645.762.094	-645.762.094	S/A
18911	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1994/96 RELATIVO ALL'OBIETTIVO 2 DEL REG. CEE 2052/88 - PRIMA ANNUALITA' (QUOTA A CARICO DEL FSE)	- 7.279.255	- 7.279.255	S/A
18912	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1994/96 RELATIVO ALL'OBIETTIVO 2 DEL REG. CEE 2052/88 - SECONDA ANNUALITA' (QUOTA A CARICO DEL FSE)	- 22.682.124	- 22.682.124	S/A
18913	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1994/96 RELATIVO ALL'OBIETTIVO 2 DEL REG. CEE 2052/88 - TERZA ANNUALITA' (QUOTA A CARICO DEL FSE)	- 1.149.726.448	- 1.149.726.448	S/A
18921	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1994/96 RELATIVO ALL'OBIETTIVO 2 DEL REG. CEE 2052/88 - PRIMA ANNUALITA' (QUOTA A CARICO DELLO STATO)	- 36.866.601	- 36.866.601	S/A
18922	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1994/96 RELATIVO ALL'OBIETTIVO 2 DEL REG. CEE 2052/88 - SECONDA ANNUALITA' (QUOTA A CARICO DELLO STATO)	- 240.749.613	- 240.749.613	S/A
18923	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1994/96 RELATIVO ALL'OBIETTIVO 2 DEL REG. CEE 2052/88 - TERZA ANNUALITA' (QUOTA A CARICO DELLO STATO)	- 3.259.828.661	- 3.259.828.661	S/A
18931	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1994/96 RELATIVO ALL'OBIETTIVO 2 DEL REG. CEE 2052/88 - PRIMA ANNUALITA' (QUOTA A CARICO DEI FONDI REGIONALI)	- 244.747.843	- 244.747.843	EI. 5
18932	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1994/96 RELATIVO ALL'OBIETTIVO 2 DEL REG. CEE 2052/88 - SECONDA ANNUALITA' (QUOTA A CARICO DEI FONDI REGIONALI)	- 114.021.263	- 114.021.263	EI. 5
18933	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1994/96 RELATIVO ALL'OBIETTIVO 2 DEL REG. CEE 2052/88 - TERZA ANNUALITA' (QUOTA A CARICO DEI FONDI REGIONALI)	- 1.838.509.737	- 1.838.509.737	EI. 5
21137	CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO DEL BESTIAME, LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO E CENTRO LATTE QUALITA' (ART. 9 DELLA L.R. 12/2/1975, N. 28 E ART. 9 DELLA L.R. 6/9/1979, N. 69) NONCHE' PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA CONTRO LA IPOFERTILITA' E LA MORTALITA' NEONATALE DEL BESTIAME (L.R. 69/79)	- 400.000.000	- 400.000.000	

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
21144	(Nuova Istituzione) CONTRIBUTI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO GENETICO DEL VITIGNO PER UVA DA TAVOLA "PIZZUTELLO DI TIVOLI" E FAVORIRE LA BIODIVERSITA'	+ 400.000.000	+ 400.000.000	
21203	CONTRIBUTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE ESISTENTI NEL COMPRESORIO DELLA BONIFICA PONTINA (L.R. N. 4 DEL 21/1/84)	+ 1.000.000.000	+ 1.000.000.000	El. 5
21219	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DI RILEVANTE UTILITA' PUBBLICA E SOCIALE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE LAZIO (ART. 11 L.R. N. 4 DEL 21/2/84)	+ 1.398.000.000	+ 1.398.000.000	
21405	SPESE REDAZIONE STAMPA DISTRIBUZIONE "BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA", ABBONAMENTI AGENZIE STAMPA E BANCHE DATI REALIZZAZIONE STAMPA DISTRIBUZIONE RICERCHE SOCIOECONOMICHE PUBBLICAZIONI MATERIALE INFORMATIVO GESTIONE E SVILUPPO SITO INTERNET E RETE TELEMATICA ASS.TO SEAP	+ 180.000.000	+ 180.000.000	
22135	FONDO PER INTERVENTI A FAVORE DEL CREDITO DA ATTRIBUIRE ALLA SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA FIDI "UNIONFIDI DEL LAZIO" (L.R. 22/05/1997 N. 11, ART. 52 COMMA 9)	+ 1.100.000.000	+ 1.100.000.000	El. 5
22167	SPESE PER CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE RISORSE COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI NEL CAMPO ENERGETICO DELLA RICERCA, DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA LORO DIFFUSIONE TRA LE PMI DEL LAZIO (L.R. 22/05/1997 N. 11, ART. 17, COMMA 2)	+ 200.000.000	+ 200.000.000	
22228	(Nuova Istituzione) CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ARTIGIANCREDITO DEL LAZIO PER LE SPESE DI COSTITUZIONE E DI AVVIO	+ 500.000.000	+ 500.000.000	El. 5
22231	CONFERIMENTI ALL'ARTIGIANCREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' (ART. 4 L.R. 7/98)	- 500.000.000	- 500.000.000	El. 5
22254	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A CONSORZI ARTIGIANI PER L'ACQUISTO DI TERRENI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI PIANI DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (L.R. 7/8/98 N. 34, ART. 4)	- 150.000.000	- 150.000.000	El. 5

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
22303	INIZIATIVE DIRETTE DELLA REGIONE TENDENTI ALLA PROMOZIONE ED ALLA CONOSCENZA DELL'ATTIVITA' FIERISTICA E DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA LAZIALE (ART. 20 L.R. 14/91)	- 300.000.000	- 300.000.000	
22311	SPESE DI GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI FONDI SOSTENUTE DAL COMMISSARIO REGIONALE SUCCESSIVAMENTE ALLA RICONSEGNA DEL MERCATO STESSO DA PARTE DE CONSORZIO GESTORE (L.R. N. 38 DEL 3/7/1984)	+ 150.000.000	+ 150.000.000	
22916	REG. CEE N. 2052/88 - OB. 5 B - ASSE PRIOR. "SVILUPPO ALTRI SETTORI ECONOMICI E SERVIZI" (FINANZIAMENTO STATALE)	- 5.706.420	- 5.706.420	S/A
23111	CONTRIBUTI AD OPERATORI PRIVATI SINGOLI OD ASSOCIATI, PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E DI STRUTTURE PER IL TEMPO LIBERO (LETT. D ART. 3 L.R. 6.11.1993 N. 59)	- 500.000.000	- 500.000.000	EI. 5
23112	(Nuova Istituzione) CONTRIBUTI AI COMUNI SUGLI ONERI CONSEGUENTI ALL'ESERCIZIO DELLA SUB-DELEGA IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO	+ 500.000.000	+ 500.000.000	
23122	INIZIATIVE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (ART. 2, COMMA 2, LETT. C) L.R. 15.5.1997, N. 10)	+ 500.000.000	+ 500.000.000	
23201	ONERI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALLE LL.RR. 32/76, 80 E 82/78 (SPESE OBBLIGATORIE)	+ 3.440.806.015	+ 3.440.806.015	
24107	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E IN CONTO INTERESSI E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE E TUTORAGGIO DEL PRESTITO D'ONORE (L.R. 1.9.1999, N. 19)	+ 0	+ 2.000.000.000	
24129	CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI TESI ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (L.R. DEL 25/07/96, N. 29)	- 5.000.000.000	- 5.000.000.000	EI. 5
24210	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO ED ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE, IVI COMPRESI E RELATIVE ATTREZZATURE (L. 6 APRILE 1978, N. 14 E L.R. 23/92)	+ 5.000.000.000	+ 5.000.000.000	EI. 5
24227	ONERI AGGIUNTIVI GESTIONE RENDICONTI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 23/92)	- 1.900.000.000	- 1.900.000.000	

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
24250	(Nuova Istituzione) COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PIANO REGIONALE DI PROGRAMMA- ZIONE 1999/2000 I.F.T.S. LEGGE 440/97	+ 630.990.092	+ 630.990.092	EI. 5
24804	FINANZ.TO REGIONALE DELLA MISU- RA 2.5 (EX 05) "FORMAZIONE PRO- FESSIONALE" DI CUI AL PIM-LAZIO	- 16.632.000	- 16.632.000	
24805	FINANZ.TO STATALE DELLA MISURA 2.5 (EX 05) "FORMAZIONE PROFES- SIONALE" DI CUI AL PIM-LAZIO	- 66.528.000	- 66.528.000	S/A
24806	FINANZ.TO COMUNITARIO DELLA MI- SURA 2.5 (EX 05) "FORMAZIONE PRO- FESSIONALE" DI CUI AL PIM-LAZIO	- 68.040.000	- 68.040.000	S/A
25213	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA CONVENZIONE N. 1896 REP. DEL 18.3.1987 CON L'ENEL, CONCER- NENTE GLI ONERI MATURATI AL 31.12.1987 AI SENSI DELLA LEGGE 8/83	+ 69.053.502	+ 69.053.502	S/A
28101	INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECO- NOMICO DELL'AREA COLLEFERRO - VALLE DEL SACCO (ART. 14 L.R. 36/1992)	+ 2.000.000.000	+ 2.000.000.000	EI. 5
28165	FONDO STRAORDINARIO PER L'OCCU- PAZIONE	- 5.000.000.000	- 5.000.000.000	EI. 5
28180	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LA- ZIO AL CAPITALE DELLA SOCIETA' AE- ROPORTI DI ROMA S.P.A.	+ 9.500.000.000	+ 9.500.000.000	EI. 5
31205	RIMBORSO AI COMUNI DI SANTA MA- RINELLA E CIVITAVECCHIA DEGLI O- NERI SOSTENUTI PER LA DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PESANTE DI ATTRA- VERSAMENTO DEL TERRITORIO CO- MUNALE (L.R. N. 59 DELL'11.9.1989)	+ 600.000.000	+ 600.000.000	
31221	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI GRANDE VIABILITA' (L.R. N. 22 DEL 26.2.1987 E SUCCESSIVE INTE- GRAZIONI)	- 8.040.000.000	- 8.040.000.000	EI. 5
31301	INTERVENTI REGIONALI PER IL COL- LEGAMENTO DELLE ISOLE PONTINE CON I PORTI DEL LAZIO (L.R. 17/12/1982, N. 56 E L.R. N. 1/87)	+ 163.907.764	+ 163.907.764	EI. 5
31303	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED IL- LUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTEN- ZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE IN SERVIZIO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI PULIZIA DEI PORTI, ESCAVAZIONE DI PORTI E SPIAGGE (D.P.R. N. 8/72)	+ 1.500.000.000	+ 1.500.000.000	EI. 5
31307	INTERVENTI REGIONALI PER L'ADE- GUAMENTO DELL'ESISTENTE SISTEMA PORTUALE LAZIALE (L.R.-N. 72 DEL 29/11/1984)	- 1.700.000.000	- 1.700.000.000	EI. 5
32103	INTERVENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA (LL.RR. NN. 12 E 13 DEL 16/2/1981 E ART. 27 L.R. N. 33/1985)	- 2.421.440.523	- 2.421.440.523	EI. 5

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
32137	SVILUPPO DELLE STRUTTURE PERMANENTI DI PROMOZIONE CULTURALE (L.R. N. 21 DEL 15.5.84, ART. 1 LETT. B) E C)	+ 400.000.000	+ 400.000.000	EI. 5
32143	(Modifica denominazione) CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO S. PIO V PER L'ACQUISIZIONE DI BENI ED ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUOI PROGRAMMI DI SVILUPPO	+ 0	+ 0	
32148	SPESA PER LA ELABORAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UN CENTRO CONVEGNI E FORMAZIONE NEL COMUNE DI BAGNOREGGIO (L.R. N. 71 DEL 7/6/90)	- 3.288.000.000	- 3.288.000.000	EI. 5
32154	(Nuova Istituzione) CONTRIBUTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ALLE AREE DI ACCESSO AL CRISTO REDENTORE E AL SANTUARIO DI S. MICHELE ARCANGELO	+ 500.000.000	+ 500.000.000	EI. 5
32305	ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA DEI PRIVATI PER INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (ART. 10 LEGGE 9.1. 1989, N. 13)	+ 74.555.717	+ 74.555.717	S/A
32447	SPESE PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI DI CULTO AVENTI VALORE ARTISTICO, STORICO OD ARCHEOLOGICO (L.R. N. 27 DEL 9.3.1990)	- 500.000.000	- 500.000.000	EI. 5
41101	SPESE CORRENTI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI RELATIVE AL SERVIZIO SANITARIO, QUOTA A DESTINAZIONE INDISTINTA (ART. 4 LETT. A L.R. 8/9/1983 N. 58)	- 1.419.420.984.858	- 1.419.420.984.858	S/A 14.479
41137	(Modifica denominazione) CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA CON SEDE A ROMA CAPANNELLE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO (L.R. 11/99)	+ 0	+ 0	
41615	UTILIZZAZIONE DEL MUTUO CONCESSO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER PASSIVITA' SANITARIE ANNI 1993 E 1994 (D.L. 1.12.1995, N., 509, CONVERTITO NELLA LEGGE 31.1.1996 N. 34)	+ 241.000.000	+ 241.000.000	S/A
42103	RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L'EFFETTUAZIONE DI VIAGGI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI COMPETENZA REGIONALE E PROVINCIALE (L.R. 16.7.1998, N. 30)	- 2.813.907.764	- 2.813.907.764	

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
42126	ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA, PREVENTIVA, ORTOPEDICA E PROTETICA A FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA E DEGLI INVALIDI CIVILI PER FATTI DI GUERRA (L.R. 1.09.99 N. 18)	+ 0	+ 100.000.000	
42128	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE INTEGRATE PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DI CUI ALL'ART. 3 LETT. B) C) (L.R. N. 9 DEL 14.1.87)	+ 200.000.000	+ 200.000.000	El. 5
42130	CONTRIBUTO AD ENTI LOCALI E AD ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI (L.R. 1/9/99, N. 22)	- 200.000.000	+ 0	
42163	FONDO DI SOLIDARIETA' PER I CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSINO IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI INDIGENZA (L.R. 1.9.1999, N. 21)	+ 0	+ 150.000.000	
43105	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 1998 PER IL SOSTEGNO AL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO GESTITO DAL COTRAL NELLA REGIONE LAZIO	+ 210.000.000	+ 210.000.000	El. 5
43132	INIZIATIVE DELLA REGIONE IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE E SICUREZZA	+ 440.000.000	+ 440.000.000	
43202	INTERVENTO STRAORDINARIO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONTENUTE NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE LAZIO - FF.SS. TAV E PER L'ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA REGIONE DELLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE (L.R. 22.5.97, N. 12, ART. 39)	- 4.312.000.000	- 4.312.000.000	El. 5
43225	UTILIZZAZIONE DEL PRESTITO QUINDICILE A CARICO DELLO STATO PER PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NONCHE' ALL'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE A TRAZIONE ELETTRICA ECC... AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 194/1998	+ 278.884.000.000	+ 278.884.000.000	04207/E
44101	ASSEGNAZIONE AI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO ATTRIBITE AI SENSI DEL D.P.R. 24/7/1977 N. 616 (L.R. N. 29/1992)	+ 401.318.000	+ 401.318.000	
44116	FINANZIAMENTO DELLE ADISU E DELLE CONVENZIONI CON LE UNIVERSITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (ART. 2 COMMA 5 LETT. D), ART. 25 COMMA 1 LETT. B), L.R. 31.10.94 N. 51 E L.R. 11.12.98 N. 54)	+ 700.000.000	+ 700.000.000	
44223	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLE MURA DEL COMUNE DI VITERBO (L.R. 6.8.1999, N. 13)	+ 0	+ 300.000.000	

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
14225	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLE MURA DEL COMUNE DI ARPINO (L.R. 6.8.1999, N. 13)	+ 0	+ 300.000.000	
14233	(Nuova Istituzione) CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CITTA' DI CASSINO	+ 200.000.000	+ 200.000.000	El. 5
14307	CONTRIBUTI AGLI ENTI ED ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL LAZIO, CHE VALORIZZANO E DIFFONDONO IL PATRIMONIO CULTURALE E POLITICO DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA (L.R. 6 AGOSTO 1991, N. 34)	- 47.500.000	- 47.500.000	
14345	CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI ONERI DI AVVIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE DI ARTI E TRADIZIONI POPOLARI ATINA (L.R. 44/95)	+ 300.000.000	+ 300.000.000	
14366	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLE FONDAZIONI ACCADEMIA S. CECILIA E TEATRO DELL'OPERA	+ 300.000.000	+ 300.000.000	
16101	SPESE PER PROGRAMMI DI RICERCA E PER INIZIATIVE A CONTENUTO PROMOZIONALE DI RILEVANZA REGIONALE ED INTERREGIONALE (L.R. 4/7/1979, N. 51)	+ 500.000.000	+ 500.000.000	
16103	CONTRIBUTI RELATIVI A PROGRAMMI DI RICERCA ED ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ATTE A PROMUOVERE E DIFFONDERE ATTIVITA' MOTORIE E DISCIPLINA SPORTIVA (L.R. 4/7/1979 N. 51)	+ 500.000.000	+ 500.000.000	
16124	SPESE PER INIZIATIVE PROMOSSE DALLA REGIONE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 17.8.1993, N. 36	+ 200.000.000	+ 200.000.000	
17107	SPESE PER CONVENZIONAMENTO CON ISTITUTI DI STUDIO E RICERCA, CON ORGANI TECNICI DELLO STATO, CON ENTI CHE GESTISCONO STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E CON ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E DIVULGAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (L.R. 37/85)	+ 300.000.000	+ 300.000.000	
47109	SPESE PER BENI, SERVIZI ED ATTREZZATURE PREVISTI NEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE (L.R. N. 37 DELL'11/4/85)	- 300.000.000	- 300.000.000	
51114	RIMBORSI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (ART. 16 L.R. 17/3/1974, N. 41 - SPESA OBBLIGATORIA) SOPPRESSO	+ 0	+ 0	

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
51305	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI NELLA MISURA FINO AL 100% DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA, DELLE RETI FOGNANTI E OPERE CONNESSE (L.R. N. 48 DEL 10/05/90)	+ 5.000.000.000	+ 5.000.000.000	EI. 5
51309	INTERVENTI IN MATERIA DI ACQUEDOTTI DI COMPETENZA REGIONALE (ART. 17, L. 67/88)	+ 25.000.000	+ 25.000.000	EI. 5
51401	FINANZIAMENTO AI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI PER INTERVENTI ORDINARI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE, DEPURAZIONE E RELATIVE OPERE CONNESSE (L.R. 9/11/1981, N. 30)	+ 1.100.000.000	+ 1.100.000.000	EI. 5
51405	CONTRIBUTI COSTANTI ANNUALI PER L'ESECUZIONE DI RETI IDRICHE NONCHE' DI ACQUEDOTTI, IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURE OCCORRENTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (L.R. 47/84 E ART. 18 L.R. 88/80) - NUOVO LIMITE D'IMPEGNO	+ 1.500.000.000	+ 1.500.000.000	EI. 5
51428	FINANZIAMENTO PROGETTO RETE FOGNANTE DI ARICCIA (ART. 17, L. 67/88)	+ 162.400.000	+ 162.400.000	S/A
51609	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE (L.R. 22/6/1999, N. 9)	+ 800.000.000	+ 800.000.000	
52207	CONTRIBUTI A FAVORE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 28/11/1977, N. 46 ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SOCIOECONOMICHE COMPATIBILI NEI RISPETTIVI TERRITORI (L.R. 29/97)	+ 3.460.000.000	+ 3.460.000.000	EI. 5
52408	OPERE DI RIMBOSCHIMENTO E RICOSTRUZIONE ED OPERE COMPLEMENTARI NEI BACINI MONTANI NEI COMPRESORI DI BONIFICA MONTANA ED INTEGRALE ED OPERE DI CONSOLIDAMENTO DUNE E SABBIE TERRITORIALI (L.R. 17/9/1974, N. 50)	- 1.305.342.484	- 1.305.342.484	EI. 5
52414	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEI BOSCHI DANNEGGIATI DAGLI INCENDI (LEGGE 9/6/1975, N. 51 E L.R. 4/2/1974, N. 5)	+ 1.540.000.000	+ 1.540.000.000	EI. 5

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA	NOTE
52505	STUDI, INDAGINI, INTERVENTI ANCHE SPERIMENTALI PER LA DIFESA DELLA COSTA LAZIALE E LA FORMAZIONE DI UN PIANO GENERALE DI OPERE PORTUALI DI COMPETENZA DELLA REGIONE (L.R. N. 44 DEL 18/11/1977 E N. 21 DEL 1980)	+ 8.700.000.000	+ 8.700.000.000	EI. 5
52803	FINAN.TO STATALE DELLA MISURA 1.6 (EX 06) "RIMBOSCHIMENTO" DI CUI AL PIM-LAZIO	- 26.792.134	- 26.792.134	S/A
52804	FINANZ.TO COMUNITARIO DELLA MISURA 1.6 (EX 06) "RIMBOSCHIMENTO" DI CUI AL PIM-LAZIO	- 59.538.074	- 59.538.074	S/A
TOTALE		- 1.124.694.282.994	- 1.124.694.282.994	

Art. 2

1. L'autorizzazione contenuta nel comma 1, lettera e), dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 è incrementata dell'importo di L. 7.161.717.006.

Art. 3

1. Al comma 1, dell'articolo 23 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, dopo le parole: "a raggiungere il 2 per cento" e prima della parola "complessivo" è aggiunto: "ovvero il 2,25 per cento".

Art. 4

1. Al comma 1, dell'articolo 55 della l.r. 7/1999, il capitolo 18984 è sostituito dal capitolo 18996.

Art. 5

1. Il comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 è sostituito dal seguente:

“5. Nella fattispecie regolata in via generale nel comma 4, gli impegni di spesa relativi ai cofinanziamenti dell'Unione Europea sono assunti con provvedimento del direttore del dipartimento competente per materia, di concerto con il direttore del dipartimento economia e finanza. Nell'ambito del programma DOCUP obiettivo 5b Lazio 1994/1999, con lo stesso provvedimento vengono formalmente accettate le economie sopravvenute sui capitoli afferenti le annualità pregresse, inclusi quelli relativi al cofinanziamento regionale; i fondi relativi vengono reiscritti in competenza nei capitoli delle annualità in corso con decreto del Presidente della Giunta regionale.”.

2. L'articolo 40 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 è abrogato.

Art. 6

1. L'articolo 100 della l.r. 7/1999 è così sostituito:

“Art. 100

1. Lo stanziamento del capitolo 32137 è incrementato di L. 700.000.000 per il completamento del progetto “PORTAROMA”.

Art. 7

1. Al fine di concorrere alle spese di costituzione e di avvio del consorzio Artigiancredito del Lazio di cui alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 è istituito il capitolo n. 22228 denominato “Contributo una tantum dell'Artigiancredito del Lazio per le spese di costituzione e di avvio” con lo stanziamento per l'anno 1999 di L. 500.000.000.

Art. 8

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. Gli interventi di sistemazione degli acquedotti di proprietà dell'ARSIAL di cui al comma 1, relativamente ai comuni di Roma e Fiumicino, sono elaborati dall'ACEA che allo scopo presenta singoli progetti definitivi, distinti eventualmente in stralci funzionali, da sottoporre al preventivo parere del C.T.C.R. regionale.”.

“1 ter. Al finanziamento dei progetti per gli interventi di sistemazione degli acquedotti di cui al comma 1 bis, l'ARSIAL provvede tramite il netto ricavo del mutuo stipulato in applicazione del comma 1, limitatamente all'importo di L. 6.400.000.000.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 12/1997, modificato dall'articolo 53 della l.r. 7/1999, è sostituito dal seguente:

"2. Il trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 12/1997 è perfezionato con atti formali dai comuni interessati e dall'ARSIAL entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i trasferimenti già effettuati dai predetti enti."

3. Il comma 2 quinquies dell'articolo 53 della l.r. 7/1999 è sostituito dal seguente:

"2 quinquies. Il finanziamento delle opere di sistemazione e miglioramento degli acquedotti e delle strade di proprietà dell'ARSIAL da trasferire ai comuni interessati, comprende tutte le tipologie di acquedotti anche se non rurali."

Art. 9

1. Sono abrogati i punti 30 - 32 - 35 - 38 - 45 della tabella B) allegata alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 48 relativi al finanziamento di infrastrutture, non realizzate, da destinarsi al servizio pubblico di trasporto pubblico locale in favore delle società A.T.A., C.A.R., MESIANO, GALATI, TATTA, SETUR; è altresì soppresso il punto b) della tabella A) allegata alla deliberazione del Consiglio regionale n. 364 del 20 dicembre 1991, limitatamente all'intervento previsto in favore della società VITERTUR; le risorse in tal modo reperite, di ammontare complessivo pari a L. 4.259.000.000, costituite per il 75 per cento da fondi dello Stato e per il 25 per cento da fondi regionali ed accantonate sui capitoli 43201 e 43207 del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 sono destinate, con successivo provvedimento amministrativo, alla realizzazione delle infrastrutture per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45.

Art. 10

1. Al punto 13) della tabella B) allegata alla l.r. 48/1988, relativo al finanziamento di infrastrutture in favore del CO.TRA.L., la dizione "arco di lavaggio nelle rimesse di Fiuggi e Montalto di Castro" è sostituita con la seguente: "arco di lavaggio nelle rimesse di Grottaferrata e Montalto di Castro".

Art. 11

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 dopo la lettera o quindices) sono aggiunte le seguenti lettere:

"o-sedecies) svincolo di accesso al comune di Ladispoli della S.S. 1 Aurelia;

o-septies decies) svincolo cavalcavia via Cassia nel comune di Campagnano località Valle di Baccano."

2. Al comma 2 dell'articolo 9 dopo la lettera o-quindices) sono aggiunte le seguenti lettere:

"o-sedecies) svincolo di accesso al comune di Ladispoli della S.S. 1 Aurelia

L. 3 miliardi;

o-septies decies) svincolo cavalcavia via Cassia nel comune di Campagnano località Valle di Baccano

L. 1 miliardo."

Art. 12

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 è sostituito dal seguente:

“3. Il direttore del dipartimento competente in materia di servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, provvede annualmente al riparto dei fondi tra gli enti e le associazioni di cui al comma 1.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 22/1999 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le domande per accedere agli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, devono essere presentate entro il 31 maggio 2000; per gli esercizi finanziari successivi vale quanto stabilito dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.”.

Art. 13

1. All'articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Per le attività svolte in forma associata, in sostituzione di quanto previsto alla precedente lettera d), i richiedenti devono produrre:

- a) certificato di iscrizione a ruolo;
- b) dichiarazione di appartenenza alla forma associativa resa dal presidente della stessa;
- c) certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese (solo per le cooperative).

La presente disposizione trova attuazione anche nei confronti delle domande già presentate ma non definite alla data di entrata in vigore della norma stessa.”.

Art. 14

1. La nomina a direttore generale, a vice direttore generale, a direttore tecnico ed a direttore amministrativo dell'ARPA Lazio, istituita con legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, determina per i dipendenti della Regione Lazio e degli enti ed aziende regionali del Lazio il loro collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

2. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 24 luglio 1997, n. 181, ed a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'ARPA Lazio, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

Art. 15

1. Le disponibilità del fondo speciale, di cui alla legge regionale 15 ottobre 1991, n. 64, istituito presso la FILAS S.p.A. e finalizzato alla provvista agevolata a favore degli istituti di credito per finanziamenti alle PMI, non utilizzate e al netto degli impegni residui sono trasferite sul fondo speciale di

cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 per le finalità previste dall'articolo 2, lettere a) e b) della legge stessa. A tal fine la FILAS S.p.A. deve rendicontare la situazione del fondo relativo alla l.r. 64/1991 e provvedere al trasferimento delle somme disponibili, dandone comunicazione all'assessorato competente in materia.

Art. 16

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio genetico del vitigno per uva da tavola "Pizzutello di Tivoli" e favorire la biodiversità, i comuni nei quali è presente la coltivazione del predetto vitigno, quale espressamente della vocazionalità delle aree territoriali interessate, in particolare il comune di Tivoli sono autorizzati ad attuare programmi di intervento che prevedono:

a) l'impianto di nuovi vigneti per la produzione di uva da tavola con materiale idoneo della cultivar "Pizzutello di Tivoli", compresi le opere e le strutture aziendali per l'irrigazione;

b) l'ammodernamento e la razionalizzazione dei vigneti esistenti, con o senza reimpianto, compresi le opere e le forniture aziendali per l'irrigazione;

c) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture aziendali e interaziendali per la cernita ed il confezionamento dell'uva e la conservazione;

d) la realizzazione della "strada del Pizzutello" in comune di Tivoli idonea a soddisfare le esigenze agricole dei viticoltori unitamente a quelle di promozione dell'uva tramite il turismo rurale.

2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere riconosciuti agli agricoltori singoli o associati che gestiscono gli impianti e le strutture oggetto di aiuto.

3. L'intervento di cui alla lettera d) è riservato al comune di Tivoli.

4. L'aiuto per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è previsto fino al 45 per cento dell'investimento ammesso, mentre l'aiuto per l'intervento di cui alla lettera d) è previsto fino al 75 per cento della spesa ammessa.

5. I comuni interessati acquisiscono le domande di aiuto e provvedono all'istruttoria delle stesse utilizzando, ove ritenuto necessario, le strutture decentrate dell'assessorato competente in materia di sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale.

6. Per il finanziamento di quanto previsto dal presente articolo, si istituisce il capitolo di spesa n. 21144 con la seguente denominazione: "Contributi per la salvaguardia del patrimonio genetico del vitigno per uva da tavola "Pizzutello di Tivoli" e favorire la biodiversità con la somma in competenza e cassa di L. 400.000.000 che si prelevano dal capitolo di spesa 21137.

7. L'assessorato competente in materia di sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale provvede a proporre l'accreditamento dei fondi ai comuni interessati secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e dall'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

Art. 17

1. All'articolo 3 della l.r. 2 giugno 1997, n. 20 è aggiunto il seguente comma:

"6. La previsione del comma precedente non si applica nel caso in cui la mancata apertura al pubblico dell'esercizio o di parte di esso dipende dai tempi di rilascio delle autorizzazioni amministrative."

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/1997 è sostituita dalla seguente:

“c) non venga rispettato il termine per l'ultimazione degli interventi. Nel caso di realizzazione parziale delle strutture e degli impianti al 30 novembre 1999, la concessione dei contributi viene disposta in misura proporzionale rispetto al progetto dichiarato ammissibile, purché realizzato nella misura non inferiore al 50 per cento. A tal fine deve essere presentata da parte degli interessati la documentazione comprovante la realizzazione parziale secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

Art. 18

1. La denominazione del capitolo 32143 è così modificata: dopo la parola “attrezzature” aggiungere “e per lo svolgimento dei suoi programmi di sviluppo”.

Art. 19

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'esercizio della sub-delega in materia di demanio marittimo nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 è istituito il capitolo 23112 denominato “Contributo ai comuni sugli oneri conseguenti all'esercizio della sub-delega in materia di demanio marittimo” con lo stanziamento di L. 500.000.000.

Art. 20

1. All'articolo 64 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 sono aggiunte le seguenti lettere:

a) Monteflavio (Roma)	L. 90.000.000
b) Comuni Provincia di Latina	L. 1.256.000.000
c) Coreno Ausonio	L. 800.000.000

Art. 21

f. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 11212 un importo pari a L. 120.000.000 è destinato all'Abbazia territoriale di Subiaco per manifestazioni ed iniziative di carattere storico, culturale ed artistico.

2. Il finanziamento è erogato a seguito di presentazione al dipartimento affari strategici istituzionali della presidenza del programma delle attività e del relativo piano finanziario delle spese da sostenere.

Art. 22

1. L'articolo 4, comma 4 e l'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 46 sono abrogati.

2. All'erogazione delle somme spettanti a saldo dei finanziamenti concessi, si provvede a seguito del rilascio del certificato di collaudo.

Art. 23

1. Il comune di Zagarolo è autorizzato ad integrare il programma previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 1991, n. 67 entro il termine del 10 dicembre 1999. La deliberazione comunale di approvazione del progetto deve pervenire alla Regione, assessorato competente in materia di opere e reti, entro il 15 dicembre 1999 al fine di consentire gli adempimenti previsti al comma 2 del citato articolo di legge entro il termine dell'esercizio finanziario in corso.

Art. 24

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) sono aggiunti i seguenti:

“8 bis. Nei territori boscati sono fatti salvi i complessi ricettivi campeggistici, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, esistenti e funzionanti con regolare autorizzazione di esercizio e nella consistenza risultante alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 59/1985. Eventuali ampliamenti dei complessi ricettivi campeggistici esistenti perimetrati sono autorizzati solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall'articolo 9 della l.r. 59/1985 e se accompagnati dallo studio di inserimento paesistico (SIP) di cui all'articolo 30. I relativi manufatti devono salvaguardare la vegetazione arborea esistente, avere preferibilmente carattere precario e non possono, comunque, consistere in opere murarie. I comuni già dotati di strumento urbanistico generale provvedono, con apposita variante all'individuazione specifica delle aree interessate dai complessi ricettivi campeggistici di cui al presente comma.

8 ter. In sede di redazione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) di cui al capo IV della l.r. 24/1998 si tiene conto delle disposizioni introdotte con il precedente comma.”

Art. 25

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 le parole “delle cinque organizzazioni” sono sostituite dalle seguenti: “delle sei organizzazioni”.

Art. 26

1. Il termine di trasformazione delle fidejussioni prestate dalle imprese associate e/o dal consorzio di garanzia fidi, previste dall'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46, confluenti nel fondo di garanzia ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 è prorogato e unificato al 31 dicembre 2000.

Art. 27

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 44116, la somma di L. 700.000.000 è destinata alle maggiori esigenze per contributi per gli alloggi degli studenti dell'A.DI.S.U. Roma Tor Vergata risultati idonei.

Art. 28

1. E' istituito il capitolo 32154 pari a L. 500.000.000 destinato all'amministrazione provinciale di Latina per la riqualificazione ambientale e le aree di accesso al Cristo Redentore e al Santuario di San Michele Arcangelo, in occasione del centenario del Redentore secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 29

1. Lo stanziamento del capitolo 12201 è incrementato di L. 150.000.000 per consentire all'ARSIAL di concorrere alle spese per la realizzazione della prima fiera regionale dei prodotti tipici enogastronomici del Lazio.

Art. 30

1. Gli importi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 64 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 sono elevati di L. 200.000.000 ciascuno.

Art. 31

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 12201, una quota è riservata alla corresponsione di un rimborso spese non superiore a L. 3.500.000 agli allievi dell'ottavo corso per l'accesso alla professione forense, per i quali non è stata corrisposta alcuna borsa di studio a causa dell'indisponibilità di fondi nell'esercizio 1998.

Art. 32

1. Per la ricostruzione della Torre Campanaria nella città di Cassino travolta dagli eventi bellici, nell'ambito della partecipazione regionale alla ricostruzione delle memorie storiche, urbanistiche e monumentali del territorio, è autorizzato uno stanziamento di L. 200.000.000.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sul capitolo n. 44233 di nuova istituzione denominato "contributo regionale per la ricostruzione della Torre Campanaria della città di Cassino per un importo di L. 200.000.000".

3. Alla copertura finanziaria si provvede mediante una riduzione di pari importo del capitolo 16313.

Art. 33

1. La nomina a direttore generale, a vice direttore degli enti di emanazione regionale determina per i dipendenti della Regione Lazio e degli enti e aziende regionali del Lazio il loro collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto, il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

2. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti di massimali di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 181 e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto alle aziende ed enti interessati che procederanno al recupero della quota a carico dell'interessato.

Art. 34

1. In attesa dell'adozione del regolamento complessivo previsto dall'art. 17, comma 1 della l.r. 12/1999, la presente norma detta disposizioni transitorie per la gestione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato fondo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n) della l.r. 12/1999.

2. Le risorse assegnate al fondo sono ripartite tra i comuni capoluoghi di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, definiti ad alta tensione abitativa ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 22 febbraio 1982, come da ultimo modificata dalla deliberazione del 30 maggio 1985, in quote-parti proporzionali ai seguenti parametri:

a) numero delle abitazioni in locazione esistenti presso ciascun comune, come individuate dall'ISTAT nell'ultimo censimento;

b) numero degli sfratti desunto dall'ultima pubblicazione ufficiale del Ministero degli Interni "Osservatorio degli sfratti" o comunque fornito dal Ministero stesso;

c) importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dai comuni per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 11, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. La Giunta regionale, sulla base dei criteri previsti dal comma 2 e sentiti i comuni interessati, adotta l'elenco dei comuni destinatari delle risorse del fondo, assegnando ad ognuno la quota-parte di competenza.

4. I requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione sono quelli previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1999, fatto salvo quanto previsto per i comuni dell'art. 2, comma 1 del citato decreto ministeriale.

5. I comuni gestiscono il fondo secondo quanto previsto dal d.m. 7 giugno 1999, e provvedono alla pubblicazione dei bandi di cui all'art. 11, comma 8 della l. 431/1998, successivamente al mese di settembre di ogni anno. Entro il mese di marzo di ogni anno, i comuni inviano, altresì, alla Regione la rendicontazione sulla gestione del fondo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia fino alla data di esecutività del regolamento complessivo previsto dall'art. 17, comma 1 della l.r. 12/1999.

Art. 35

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 9 dicembre 1999

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 dicembre 1999.

00R0025

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 1 0 0 *

L. 3.000